Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 7 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 novembre 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *luglio* 1939-XVII, *registro* 5 *Africa Italiana, foglio* 359.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baghin Antonio di Guglielmo e di Santon Adele, nato a Vicenza il 13 giugno 1912, caporal maggiore del XIV autoreparto speciale della Somalia. — Graduato automobilista, in servizio presso un gruppo bande, in dieci mesi di operazioni, divideva coi dubat disagi e pericoli, dando costante prova di coraggio, alto senso del dovere e slancio. Assalito improvvisamente mentre trovavasi in marcia con una banda, da forze nemiche preponderanti e bene armate, inutilizzata la macchina, benchè ferito, partecipava attivamente al combattimento. Circondato da ogni parte e esaurite le munizioni, unitamente ai fedeli gregari indigeni, riusciva con impetuoso assalto all'arma bianca a spezzare la massa del nemico, rientrando nelle nostre linee. Esempio di ardire e spirito di sacrificio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Bruni Guido di Pietro e di Fabiani Argia, nato a Siena l'11 aprile 1909, caporale del XIV autoreparto speciale della Somalia. (*Alla memoria*). — Addetto al trasporto di una banda, attaccato improvvisamente da forze ribelli preponderanti, in fitta boscaglia, reagiva animosamente unitamente ai dubat. Circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel tentativo generoso di aprirsi la via della salvezza, all'arma bianca, cadeva ferito mortalmente. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Mestrca Bruno di Carlo e di Manecchi Maria, nato a Bibbiena, il 26 novembre 1894, capitano s.p.e. dell'XI battaglione arabo somalo. — Valoroso e capace comandante di compagnia mitraglieri, alla testa del proprio reparto, in furiosa e serrata lotta, conteneva e ributtò un impetuoso attacco nemico che in forze superiori si abbattè sulla avanguardia della colonna. In supremo ardimento, suscitatore di ogni energia, primo ad irrompere al contrattacco, travolse nell'assalto ogni resistenza nemica, lanciando indi i suoi uomini nell'inseguimento e contribuendo efficacemente al successo. In successive azioni di guerra dette ancora mirabile esempio di grande perizia e di valore personale. — Mega, 24-25 giugno - Danisa, 14 ottobre - Sadè, 20 ottobre - Monte Cocossi, 12-28 novembre 1936-XV.

Perelli Antonio fu Giovanni e di Gozzi Emilia, nato a Rero (Ferrara) il 12 ottobre 1897, capitano s.p.e. del 1° gruppo bande armate di confine. — Comandante di un gruppo bande dubat, avanguardia di una colonna rifornimenti per una grande unità operante, con ardimento e perizia conduceva l'azione del reparto contro forti nuclei ribelli che avevano attaccato la colonna, armati di mitragliatrici ed appostati in posizioni dominanti. Superando gravi difficoltà, dovute alla resistenza dell'avversario ed alla natura del terreno, raggiungeva brillantemente gli obiettivi assegnatigli e costringeva il nemico a desistere dalla lotta ed a ripiegare in disordine. Riconfermava anche nelle successive azioni il suo valore di comandante e di combattente. — A.O., 1° gennaio 1935-XIII - febbraio 1937-XV.

Redini Corrado di Angelo e di Cerrai Corina, nato a Pisa il 6 settembre 1909, soldato del XIV autoreparto speciale della Somalia. (*Alla memoria*). — Addetto al trasporto di una banda, attaccato improvvisamente da forze ribelli, preponderanti, in fitta boscaglia, reagiva animosamente unitamente ai dubat. Circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel tentativo generoso di aprirsi la via della salvezza, all'arma bianca, cadeva ferito mortalmente. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Reggiardi Enea di Cesare e di Giliberti Albertina, nato ad Alessandria il 26 marzo 1907, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante del plotone comando nel combattimento di Sadè, fusi gli uomini agli altri reparti del battaglione, affrontò e disperse due impetuosi attacchi nemici che inflissero al reparto perdite gravi. Ferito al viso e grondante di sangue, per 10 ore di marcie e combattimento, in terreno difficile, ed in ripetuti scontri con il nemico, manteneva esemplarmente il proprio posto di comandante fino al successo. Nella difesa di Monte Cocossi, sempre prezioso collaboratore del comando, su due tratti gravemente attaccati dal nemico ed ove difettavano le munizioni ai nostri, vi accorse e vinse con il fuoco e con la baionetta dei suoi uomini. In precedenti combattimenti, specialmente a Danisa si era distinto per ardimento e bravura. — Ciclo operativo per la conquista della regione dei Laghi, giugno-dicembre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bondi Carlo di Concetto e di Urna Rosa, nato a Catania il 26 aprile 1911, sottotenente di complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone fucilieri, da Agheremariam ad Irgalem partecipò a tre combattimenti vittoriosi, in ognuno dei quali palesò elette virtù di soldato valoroso e di combattente ardito e capace, disperdendo elementi ribelli importanti in dure lotte affrontate con perspicacia, serenità d'animo e coraggio personale alla testa dei suoi ascari. — Danisa, 14 ottobre - Sadè, 20 ottobre - Monte Cocossi, 12-28 novembre 1936-XIV-XV.

Bozzo Giorgio fu Antonio e fu Tessero Laura, nato a Belluno il 4 marzo 1886, primo capitano del 5° raggruppamento arabo somalo. — Aiutante maggiore di un raggruppamento arabo somalo, ferito mentre era intento alla diramazione degli ordini, dopo sommamria medicazione, riprendeva il suo posto, dando esempio di alto sentimento del dovere e spirito di sacrificio. Incurante del pericolo, per meglio assolvere il suo compito, attraversava volontariamente e ripetutamente zone intensamente battute dal fuoco nemico. In successivo fatto d'arme assolveva le sue mansioni dando nuove prove di ardire, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — A.O.I., gennaio-dicembre 1936-XIV-XV.

Ciriaci Paolo di Mario e di Sbragia Marianna, nato a Clusone (Bergamo) il 29 aprile 1909, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, da Neghelli ad Irgalem partecipò a quattro combattimenti vittoriosi in ognuno dei quali dimostrò elette virtù di soldato e di comandante, trascinando animati dal suo esempio, gli uomini del proprio reparto, con tenacia, ardimento e sprezzo di ogni rischio. — Mega, 24 giugno - Danisa, 14 ottobre - Sadè, 20 ottobre - Monte Cocossi, 12-29 novembre 1936-XIV-XV.

Conte Renzo fu Ettore, nato a Genova il 27 marzo 1909, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone fucilieri, sulle alture di Danisa, non conobbe limiti in ardimento e coraggio, nel contrastare e respingere in serrata lotta l'impetuoso attacco nemico. Primo nel contrattacco e nell'assalto apriva la via al successo, trascinando tutti col proprio entusiasmo. Già distintosi nell'azione di Mega per valore e coraggio. — Mega, 24-25 giugno - Danisa, 14 ottobre 1936-XIV.

Coppa Orazio fu Crescenzio e fu Ciocchetti Giuditta, nato a Roma il 21 settembre 1891, capitano complemento del 1° gruppo bande armate. — Volontario di guerra rinunciò ad incarico civile per avere un posto in combattimento con il proprio reparto. Sulle alture di Danisa, in terreno difficile per dislivello, anfrattuosità e copertura, coprì e protesse il fianco dell'avanguardia, non esitando ad impegnarsi contro forte unità nemica che assaltò e disperse. Nella dura marcia come nella lotta, palesò le sue ottime qualità di combattente e comandante riconfermandole di poi in successive azioni. — Danisa - Sammalò, 14-18 ottobre - Saate, 26 novembre 1936-XIV-XV.

Rugiadi Fabio di Roberto e di Verlanghesi Antonietta, nato a Santa Croce sull'Arno (Pisa) il 22 novembre 1913, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, da Neghelli ad Irgalem partecipò a tre combattimenti vittoriosi in ognuno dei quali dimostrò elette virtù di soldato e di comandante, trascinando, animati dal suo esempio, gli uomini del proprio reparto, con tenacia, ardimento e sprezzo di ogni rischio. — Danisa, 14 ottobre - Sadè, 24 ottobre - Monte Cocossi, 12-29 novembre 1936-XIV-XV.

CROCE DI GUERRA

Caldi Livio di Amleto, nato a S. Giorgio del Piano (Bologna), tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — In aspri e duri combattimenti dimostrava brillanti doti di comandante e di soldato, guidando il proprio plotone con perizia, energia e coraggio contro attacchi e resistenze di ribelli numerosi ed agguerriti. — Ciclo operativo della Regione dei Laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Crivelli Umberto di Guido e di Anna De Peppo, nato a Milano il 27 dicembre 1905, tenente complemento del 1° gruppo bande armate di confine. — Comandante di sottogruppo bande, durante una ricognizione in zona sconosciuta e impervia, infestata da nuclei ribelli, attaccato violentemente da forze avversarie preponderanti, sosteneva con calma l'urto del nemico, passando, di poi, decisamente al contrattacco e volgendo in fuga l'avversario al quale infliggeva perdite sensibili. Esempio di capacità, sprezzo del pericolo e coraggio. — Saate, 26 novembre 1936-XV.

Giunta Rosario di Giuseppe e fu Di Salvo Maria, nato a Calascibetta (Enna) il 3 gennaio 1903, maresciallo ordinario del 1° gruppo bande armate di confine. — Nel combattimento di Danisa sfidando il violento fuoco del nemico fortemente armato ed appostato in una fitta boscaglia e che all'improvviso si era lanciato sui reparti, con sangue freddo e ardimento, recapitava gli ordini ai sottogruppi alle prese con l'avversario, attraversando più volte terreno battuto dal fuoco nemico. Con la sua azione intelligente e coraggiosa si rendeva utile assicurando in ogni contingenza il collegamento. Riconfermava in azioni successive le sue doti di animoso combattente. — Danisa, 14 ottobre - Saate, 26 novembre 1936-XIV-XV.

Prada Giulio di Valentino e fu Voltolino Giulia, nato a Bolzano il 12 agosto 1903, sergente maggiore (7556) del 1° gruppo bande armate di confine. — Addetto ad un comando gruppo bande, in combattimento contro forze nemiche potentemente armate ed appostate in fitta boscaglia, e che all'improvviso avevano apero un nutrito fuoco sui reparti, noncurante del pericolo, con ammirevole sangue freddo ed ardimento, recapitava gli ordini del comandante ai sottogruppi operanti, riuscendo di prezioso e valido collegamento con essi. Riconfermava poi anche nelle azioni successive le sue belle qualità di valoroso combattente. — Danisa, 14 ottobre - Saate, 26 novembre 1936-XIV-XV.

Sordi Donato fu Angelo e fu Salvucci Emilia, nato a Reggello (Firenze) il 13 maggio 1891, primo capitano del V raggruppamento arabo somalo. — Addetto ai rifornimenti di un raggruppamento arabo somalo, esplicò in ogni azione di guerra il delicato ed importante servizio affidatogli, con capacità ed entusiasmo, affrontando e superando le difficoltà opposte dal nemico e dal terreno. Durante un combattimento, alla testa di un nucleo di ascari, fece fronte alla minaccia avversaria, dando prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — A.O.I., gennaio-dicembre 1936-XIV-XV.

Togni Renato di Francesco e fu Billi Bianca, nato a Frascati il 21 gennaio 1913, sottotenente complemento del 1° gruppo bande armate di confine. — Durante aspro combattimento in terreno aspro e insidioso, con funzioni di aiutante maggiore si prodigava efficacemente per il felice esito dell'azione. Incaricato di assumere il comando di un sottogruppo, sottoposto ad intenso fuoco avversario, assolveva il suo compito con capacità e slancio, respingendo il nemico ed infliggendogli perdite sensibili. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Danisa, 14 ottobre 1936-XIV.

(3371)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1272.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, col seguente titolo: « Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità », e con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

« Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purchè ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità;

2° i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purchè per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento più favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta ».

All'art. 5, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria ».

All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono aggiunte le altre: « e sentite le Associazioni professionali interessate ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato, per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, per le prestazioni dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità, e nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione, per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

Alla tabella dell'art. 11, le lettere C e D sono sostituite dalle seguenti:

« C - Operai agricoli salariati fissi. — Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 300, donne L. 150; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 900, donne L. 450;

« D - Operai agricoli giornalieri. — Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 175, donne L. 75; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225 ».

All'art. 12, comma secondo, e all'art. 13, comma primo, alle parole: « 15 anni », sono sostituite le altre: « 16 anni ».

All'art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a L. 300, nè superiore a L. 1000 ».

All'art. 15, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o con cura domiciliare ».

All'art. 16, primo comma, dopo le parole: « cura ambulatoria », sono aggiunte le altre: « o domiciliare ».

Allo stesso art. 16, quarto comma, e all'art. 19, terzo comma, alle parole: « di età non superiore ai 15 anni », sono sostituite le altre: « di età non superiore ai 16 anni » — e dopo le parole: « non superiore ai 18 anni », sono aggiunte le altre: « o che sia inabile al lavoro ».

Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole: « numero dei figli », le altre: « a carico ».

All'art. 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di aziende o di enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ai sensi del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dalle Associazioni professionali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Nello stesso articolo, al secondo comma, le parole: « se sussistano », sono sostituite dalle altre: « se, entro il termine di cui al comma stesso, risultino soddisfatte ».

La lettera *b*) dello stesso comma è soppressa. Le lettere *c*) e *d*) diventano *b*) e *c*) e la lettera *c*), divenuta *b*), è sostituita dalla seguente:

« *b*) che le quote di contribuzione a carico dell'azienda o ente non siano inferiori a quelle dai medesimi dovute per l'assicurazione obbligatoria ».

All'art. 29, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o gli enti di cui all'articolo precedente abbiano provveduto mediante polizze di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso: ».

Allo stesso art. 29, lettera *b*), le parole: « del datore di lavoro », sono sostituite dalle altre: « dell'azienda od ente ».

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico delle aziende o enti, quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, in tutto o in parte, dai versamenti rispettivamente dovuti dalle aziende o enti e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o previdenza, secondo le disposizioni del Ministero delle corporazioni, sentiti le Associazioni professionali e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

« Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti s'intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

« Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le Associazioni professionali, che rappresentano le aziende e gli enti e i rispettivi dipendenti, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende ed agli enti ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi degli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, e ai sensi dell'art. 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ».

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi quelli indicati all'art. 28, che abbiano provveduto a garantire al personale stesso un trattamento di quiescenza o di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali o mediante polizze di assicurazione, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, semprechè sussistano le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 28 o quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 29.

« Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

« Le disposizioni dell'art. 30, in quanto applicabili, e quelle dell'art. 31 sono estese agli enti ed istituti di cui al presente articolo ».

All'art. 42, n. 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « anche per quanto riflette l'ordinamento dei relativi organi e servizi ».

Dopo l'art. 42, è aggiunto il seguente art. 42-*bis*:

« Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:

a) la facoltà di riscattare periodi d'interruzione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;

b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto rispettivamente il 55° anno di età per gli uomini e il 50° anno per le donne;

c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di età se donne ».

Alla tabella *C* allegata, la parola: « donne » è sostituita dalle seguenti: « donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, **sia inserta** nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1273.
Insegnamento della puericultura nelle scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1938-39 è istituito, per le alunne delle scuole medie e delle scuole d'istruzione artistica, l'insegnamento di « puericultura ».

Art. 2.

L'insegnamento di puericultura è impartito:

a) per il primo grado: nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, scuola tecnica, scuola professionale femminile, corso inferiore del Conservatorio di musica e dell'istituto d'arte, scuola d'arte, scuola di tirocinio artistico, scuola secondaria di avviamento professionale);

b) per il secondo grado: negli ultimi due anni delle scuole medie superiori (liceo classico e scientifico, corso superiore dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del Conservatorio di musica, licei artistici, corso superiore dell'istituto d'arte).

L'insegnamento di secondo grado viene altresì impartito nei due anni della scuola di magistero professionale per la donna e negli ultimi due anni della scuola magistrale.

All'insegnamento di puericultura, sia di primo che di secondo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese le visite compiute a integrazione dell'insegnamento, a istituti assistenziali.

Le alunne delle classi miste corrispondenti di diversi corsi di uno stesso istituto, fino a un massimo di trenta, devono essere riunite per le lezioni di puericultura.

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1938-39 la puericultura non è materia di scrutinio e d'esame.

Art. 4.

Gli incarichi per l'insegnamento anzidetto nelle scuole governative sono conferiti dai Regi provveditori agli studi alle persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) liberi docenti di clinica pediatrica;

b) aiuti ed assistenti anziani di ruolo alle cattedre di pediatria;

c) primari, aiuti ed assistenti anziani di reparti pediatrici ospitalieri;

d) direttori, aiuti ed assistenti anziani dei brefotrofi;

e) dottori in medicina e chirurgia addetti da non meno di un quadriennio ai consultori pediatrici dell'O. N. M. I., designati, con appositi elenchi, dalla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia;

f) laureati in medicina e chirurgia i quali siano in possesso del diploma di specializzazione in pediatria od in igiene.

Nella scelta degli insegnanti ed a parità di merito, sarà data la preferenza alle donne laureate in medicina e chirurgia.

La nomina deve essere conferita con preferenza assoluta a coloro che risiedono nel comune dove ha sede la scuola.

Art. 5.

La retribuzione degl'incaricati di puericultura è stabilita nella misura di L. 450 annue per il primo grado e di L. 630 per ogni anno del corso di secondo grado, non soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è corrisposta in otto rate mensili posticipate a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico. Se l'insegnante non compie almeno 30 ore di lezione entro l'anno, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle lezioni effettivamente svolte.

Art. 6.

Agl'incaricati che, per impartire l'insegnamento di puericultura, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione ordinaria, i seguenti rimborsi e indennità:

a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, sarà corrisposta l'indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

b) l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio. Tale aumento è soggetto alla riduzione del doppio 12 per cento;

c) l'indennità di L. 12 per il primo grado d'insegnamento, di L. 14 per il secondo grado, non soggette alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili. Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato, è fatto obbligo agli interessati di servizi delle ferrovie stesse. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo spettano anche agli incaricati di puericultura che devono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre le alunne in visita ad istituti assistenziali, ad integrazione dell'insegnamento. Le visite a istituti assistenziali fuori della residenza della scuola non debbono essere più di due all'anno.

Art. 7.

Per le spese conseguenti all'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio 1938-XVI - 1939-XVII, si provvede col capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale concernente la retribuzione degl'incaricati dell'insegnamento della cultura militare. Il capitolo anzidetto è, quindi, integrato con l'aggiunta: « e spese per retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1274.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Martino della Battaglia, in Desenzano sul Garda (Brescia).

N. 1274. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 5 ottobre 1937-XV, integrato con postilla in data 19 ottobre 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino della Battaglia, nella Chiesa omonima, in Desenzano sul Garda (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1275.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Roberto Abate, nella frazione di Camigliatello Bianchi del comune di Spezzano della Sila (Cosenza).

N. 1275. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Cosenza in data 10 aprile 1937-XV, relativo al trasferimento della sede parrocchiale di San Biagio, detta seconda porzione, dalla Chiesa di San Biagio alla Chiesa di San Roberto Abate nella frazione di Camigliatello Bianchi del comune di Spezzano della Sila (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1276.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Gesù e Maria dell'Ordine Eremitano di Sant'Agostino, con sede in Bologna.

N. 1276. R. decreto 16 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Gesù e Maria dell'Ordine Eremitano di Sant'Agostino, con sede in Bologna, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 140.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1277.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 2 chiese in provincia di Bergamo.

N. 1277. R. decreto 16 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 2 chiese in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1278.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 17 chiese in provincia di Udine.

N. 1278. R. decreto 22 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 17 chiese in provincia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1939-XVII.

Proroga del termine stabilito per la presentazione dei documenti richiesti per la revisione delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 11 maggio 1939-XVII col quale è stata indetta la revisione delle autorizzazioni ad imbarcare in qualità di medico di bordo concesse sino al 31 dicembre 1934;

Ritenuto che molti sanitari autorizzati trovansi attualmente imbarcati ed in navigazione e che, pertanto, per dar modo a tutti gli interessati di presentare i documenti richiesti col citato decreto 11 maggio 1939, occorre prorogare il termine, per la presentazione di essi, fissato in 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione dei documenti richiesti per la revisione delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo concesse sino al 31 dicembre 1934, di cui al decreto Ministeriale 11 maggio 1939-XVII, è prorogato di 90 giorni.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 agosto 1939-XVII

(3919) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Unione fascista agricola di Calvi dell'Umbria e sua fusione nel Consorzio provinciale di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale, « Consorzio agrario provinciale della provincia di Terni »;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione fascista agricola di Calvi dell'Umbria è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII n. 159.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dello art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Terni.

Art. 3.

La fusione di cui all'art. 1 avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Unione fascista agricola di Calvi dell'Umbria alla data del 31 dicembre 1939-XVII, prendendo a base il bilancio di essa approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Terni.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dell'Ente fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Terni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dall'Unione fascista agricola di Calvi dell'Umbria al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Terni nei riguardi della cessata attività della predetta Unione fascista agricola di Calvi dell'Umbria.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Terni è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Terni, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1939-XVII.
Accoglimento del ricorso presentato dalla Società in accomandita semplice « Calcografia e carte valori » in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'elenco delle aziende industriali e commerciali di proprietà o gestite da cittadini italiani di razza ebraica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 in data 8 agosto 1939-XVII, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, comprendente la Società in accomandita semplice « Calcografia e carte valori » con sede in Milano;

Visto il ricorso, in data 11 agosto 1939-XVII, presentato dalla Società in accomandita semplice « Calcografia e carte valori », con sede in Milano, inteso ad ottenere la cancellazione ad ogni effetto dal predetto elenco perchè i soci ebrei della Società stessa hanno donato le loro quote sociali a loro congiunti ariani;

Viste le lettere del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano nn. 46865 e 47621 rispettivamente del 16 e del 22 agosto 1939-XVII con le quali si comunica che i soci ebrei della predetta Società in accomandita hanno donato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, le loro quote sociali a loro congiunti di razza ariana (atti a rogito dott. Guasti, notaio in Milano, in data 10 maggio 1939-XVII, n. 7576 rep., 12 maggio 1939-XVII, n. 14573 rep. e 26 maggio 1939-XVII, n. 7626 rep.);

Ritenuto, pertanto, che è intervenuta nelle forme e nei termini previsti dai provvedimenti per la difesa della razza italiana, l'arianizzazione della Società predetta;

Decreta:

Il ricorso presentato l'11 agosto 1939-XVII dalla Società in accomandita semplice « Calcografia e carte valori », con sede in Milano, è accolto e, conseguentemente il nominativo della predetta Società è cancellato ad ogni effetto, dall'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai sensi ed agli effetti dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Roma, addì 29 agosto 1939-XVII

p. Il Ministro: Ricci

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1939-XVII.
Disciplina della pesca in risaia durante l'asciutta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419, per la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari;

Visti gli articoli 5 testo unico delle leggi sulla pesca, R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo riportato nell'art. 1 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, 16 e 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, e 50 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, reg. 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142;

Decreta:

A coloro che abbiano l'autorizzazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, penultimo comma, e che abbiano pertanto corrisposto il contributo all'Ente nazionale piscicoltura agricola, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1939 sopraindicato può essere consentito, durante il periodo dell'asciutta per il taglio del riso ed in ogni caso non oltre il 15 dicembre, il permesso di pesca nelle risaie suddette, nei relativi canali secondari di derivazione, raccoglitori e di scolo, delle tinche e delle carpe che non raggiungano le misure minime previste dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, nonchè il commercio ed il trasporto di detto prodotto.

Tale permesso nei riguardi delle tinche e delle carpe, che rispettivamente siano di misura inferiore ai 12 e 15 centimetri, è subordinato alla condizione che tale materiale sia destinato ai ripopolamenti.

Il permesso, con l'indicazione della sua validità, è rilasciato dal prefetto, sentito il parere dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola o delle sue Delegazioni provinciali.

In qualunque caso, tanto per il trasporto, come per il commercio, il materiale deve essere accompagnato da un certificato dell'Ente per la piscicoltura agricola predetto, che attesti la provenienza di cui sopra.

E' pertanto sospesa, nei riguardi dell'attività di cui sopra, se esercitata in conformità delle precedenti disposizioni, l'applicazione degli articoli 5 testo unico delle leggi sulla pesca R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel nuovo testo riportato nell'art. 1 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e 16 e 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 nonchè dell'art. 50 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Durante il prosciugamento dei bacini e dei corsi d'acqua non considerati nel presente decreto si osserveranno le norme dell'art. 7, terzo comma, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e 34 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3951)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 agosto 1939-XVII.
Approvazione dell'acquisto di un terreno per l'ampliamento della colonia alpina di Tarvisio.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare la colonia alpina di Tarviso, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare da Hosch Frida o Federica, Hosch Leopoldina vedova Scholda, Hosch Carlo, il seguente immobile: frazione della partita tavolare n. 15 del comune censuario di Tarvisio distinta con la particella tavolare 295/2 della superficie rilevata di mq. 3002;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduto l'atto di compravendita in data 25 febbraio 1939-XVII a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 1° marzo successivo al n. 2383, mod. I, vol. 192, intavolato presso l'Ufficio tavolare della Regia pretura di Pontebba in seguito al decreto n. 155/39 cron. tav. in data 12 aprile 1939-XVII;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del terreno necessario per l'ampliamento della colonia alpina di Tarvisio è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Starace

(3913)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 agosto 1939-XVII.
Approvazione della donazione di un immobile per la sede della Casa della G.I.L. in Genova.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Genova è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. lo stabile di proprietà comunale in Genova, segnato col civico numero 14 di via Cesarea con l'annesso terreno, il tutto costituente l'isolato che ha per confini: da un lato via Anton Maria Maragliano, dall'altro via Cesarea, dall'altro via Ippolito d'Este, e dall'altro ancora il distacco con il museo di storia naturale, iscritto in catasto urbano di Genova-Centro alla partita 27791/71,72, già concesso in uso ventinovennale all'O.N.B. con convenzione in data 6 luglio 1934 a rogito notaio Augusto Noziglia;

Considerata l'opportunita di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n, 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 1° giugno 1939-XVII a rogito notaio Augusto Noziglia registrato in Genova il 16 stesso mese al vol. 569, n. 12506, ivi trascritto il 18 successivo alla casella 6488, reg. d'ord. 894, reg. part. 2062, n. 4978;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839 su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli immobili siti in Genova al civico n. 14 di via Cesarea, perchè siano sempre destinati a sede della G.I.L. è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Starace

(3916)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 agosto 1939-XVII.
Approvazione della vendita della colonia « A. Mussolini » di Marina di Carrara.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerata la richiesta della Federazione dei Fasci di combattimento di Vercelli, la G.I.L. è venuta nella determinazione di vendere alla stessa, per l'importo di L. 3.500.000, la colonia marina denominata « A. Mussolini » in Marina di Carrara, riportata in catasto alla sezione *A* coi numeri 2836, 2837, 2794, 2788, 2775-*b*, 2773-*b*, 2772-*c*, 2771, 2784, 2783, 2785, 2776, 2778, 2782, 4390, 2781, 2780, 2779, 5662, 2777, 2816, 2786, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2795, 2796, con le costruzioni, mobili ed attrezzi esistenti e come suol dirsi a corpo e non a misura ed a cancello chiuso.

Tale compendio nel suo insieme confina col viale Litoraneo, via Vicinale Bassa Grande della Galera, via Vicinale Bassa Grande, via Vicinale della Fossa, salvi ecc.;

Considerata l'opportunità di procedere a tale vendita;

Veduto l'atto di compravendita in data 2 maggio 1939-XVII a rogito notaio Ugo Marrocchi, registrato a Roma il 15 stesso mese al n. 21886, vol. 579 atti pubblici;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La vendita, come sopra disposta, della colonia marina « A. Mussolini » sita in Marina di Carrara è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3914)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 agosto 1939-XVII.
Approvazione della donazione di un terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. in Conversano.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Conversano la Casa della G.I.L., quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. il suolo edificatorio in Conversano posto nelle adiacenze dell'edificio scolastico e contiguo alla costruenda palestra coperta, della estensione di mq. 3242,60, confinante a nord con strada Mameli, ad est con la via Jaia, a sud con la strada che lo divide dalla cennata palestra coperta e ad ovest con altra nuova strada che lo separa dal campo sportivo. In catasto mappa 41 parte delle particelle 2132-*a*, 2132-*c*, 2133-*b*, 2134-*a*, e mappa 53 parte delle particelle 19 e 20;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 8 marzo 1939-XVII a rogito notaio Gaetano Carbone, registrato a Bari il 24 successivo al n. 3076, mod. I, vol. 175, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Trani il 20 stesso mese al n. 7935 del reg. gen. d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Conversano è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 178
del 1° settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,05
Inghilterra (Sterlina)	83,15
Francia (Franco)	47,40
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	4,44
Belgio (Belga)	3,27
Canadà (Dollaro)	18,85
Danimarca (Corona)	3,9595
Germania (Reichsmark)	7,5530
Norvegia (Corona)	4,3475
Olanda (Fiorino)	10,22
Polonia (Zloty)	355,10
Portogallo (Scudo)	0,7550
Svezia (Corona)	4,5560
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,075
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,675
Id. Id. 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	90,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	96,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	98,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	93,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite** Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	64642	126 —	Aliotta Pietra fu Rocco, minore sotto *la patria potestà della madre* Caci Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.	Aliotta Pietra fu Rocco, minore *sotto la tutela di Caci* Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.
Rendita 5 %	18956	250 —	*Earley* Margherita fu Giacomo, moglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.	*Early* Margherita fu Giacomo, oglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.
Red. 3,50 %	252036	763 —	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro; usufrutto a favore di Bova *Carmela fu Giuseppe*, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico dom. a Catanzaro; usufrutto a Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	400895	563,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	73606	98 —	Malcotti Paolo-Emilio, Maria e Cesare fu Eugenio, *minori* sotto la patria potestà della madre Vigliani Emilia fu Pietro, ved. di Malcotti Eugenio, dom. in Torino; vincolato di usufrutto.	Malcotti Maria, Paolo-Emilio e Cesare fu Eugenio, i due *ultimi* minori sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	137641	265 —	Musone *Vincenza-Ippolita* fu Agostino, moglie di Martone Agostino, dom. in Marcianise (Napoli); dotale.	Musone *Ippolita-Vincenza* fu Agostino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	517682 535479	70 — 70 —	Collo *Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.	Collo *Guglielmo-Sebastiano-Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.
Red. 3,50 % (1934)	342457	14 —	Fortunato *Vito* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Petrelli Rosa fu Vito, ved. Fortunato, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	Fortunato *Vito-Marino* fu Donato, minore, ecc., come contro.
Obbligazioni Strade ferrate Mediterraneo 3 %	12951 12953 12954 955 956	15 — 15 — 75 — 75 — 75 —	Società degli Asili Infantili di Carità di Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di *Baranosky* Alessandra fu Teodoro, ved. di Geddes Guglielmo, giusta la domanda 17 febbraio e 20 marzo 1909 del sig. Masini Enrico.	Società degli Asili Infantili di Firenze con usufrutto vitalizio a favore di *Barandwsky* Alessandra fu Teodoro ved., ecc., come contro.
Id.	957	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	958	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	959	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	960	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	961	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	962	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	963	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	964	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	966	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	967	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	968	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	969	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	970	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	971	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	972	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	973	75 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3.50 %	55870	595 —	Cecinelli Aldo *Ilde* di Stefano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Cecinelli Aldo e *Hilde* di Stefano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	589412	168 —	Falanga Raffaele, Pietro, Maria-Dolores-Gisella, Beatrice, Marino ed Ettore di Carlo, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre. tutti eredi indivisi in parti eguali di De Rosa Concetta o Maria-Concetta fu Raffaele, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Maria* fu Carmine ved. di *Giuseppe di Luna.*	Come contro; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Mariangèla* fu Carmine ved. di *De Luna Pasquale fu Francesco.*
Red. 3,50 %	141743	350 —	*Minichino Rosa* fu Catello, minore sotto la patria potestà della madre *Ursini* Giuseppa di Michele, ved. *Minichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Menichino Rosa* fu Catello, minore sotto la patria potestà della madre *Ursino* Giuseppa di Michele, ved. *Menichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Rendita 5 % (1934)	90694	250 —	Rognoni *Gerolamo* di Pio-Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marzano Pavese (Pavia).	Rognoni *Giuseppe-Gerolamo* di Pio-Cesare, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	344583	1848 —	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Alessio Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.
Cons. 3,50 %	29042	14 —	*Concastro* Maria fu Michele, minore sotto l'amministrazione della madre Molinari Margherita, dom in Arola (Novara).	*Concastri* Maria fu Michele, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	373633	231 —	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Silvio* e Umberto fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Garofano Maria Assunta di Pasquale, dom. in Guardia Sanframondi.	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Elvio* e Umberto fu Michele, minori, ecc., come contro.
Id.	89186	280 —	Calleo *Antonino* fu Pasquale, dom. in Campochiaro (Campobasso).	Calleo *Antonio* fu Pasquale, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	280268	175 —	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).
Cons. 3,50 %	817915	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 %	292582	175 —	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.
Red. 3,50 % (1934)	390516	238 —	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Id.	390517	238 —	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *nubile*, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Cons. 3,50 %	123011	84 —	Piumarta Marianna fu *Gabriele*, minore sotto la patria potestà della di lei madre Maulini Margherita ved. Piumarta, dom. in Agrano (Novara).	Piumarta Marianna fu *Leandro*, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	502867	276, 50	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906) Cons. 3,50 % (1902)	783382 783383 39077	350 — 35 — 35 —	Musso *Matilde* fu Eugenio, ved. di Piglia Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.	Musso *Marianna-Domenica-Metilde* fu Eugenio ved. di Piglia Luigi-Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 %	756815 756816 756817	35 — 35 — 35 —	Lamberti *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Soldano Bernardo, dom. in Vallecrosia (Imperia).	Lamberti *Maria-Cattarina* fu Giuseppe, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3611)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Catanzaro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Giuseppe D'Aquino è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3928)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria (Littoria)

Nella seduta tenuta il 13 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cisterna di Littoria (Littoria) il sig. Goffredo Patrizi fu Giampietro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3929)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo)

Nella seduta tenuta il 9 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo) il sig. Federico Pecchiari fu Rodolfo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3930)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli a sette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 89, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;
Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 7 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.
A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del presente decreto, superata l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie:
a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);
b) fuori quadro, e fuori organico;
c) posizione ausiliaria e aspettativa per riduzione di quadri senza titolo al richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) presentandola non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Comando del distretto o della zona militare, se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al comando del corpo o ente al quale sono assegnati.
Per i concorrenti che risiedono all'estero e nelle Colonie e nei Possedimenti italiani il detto termine di presentazione delle domande è di 60 giorni.
La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o ente, o dal capo dell'ufficio che riceve la domanda.
Le domande dei concorrenti che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana dovranno essere anch'esse redatte su carta da bollo da L. 6; se la località in cui trovasi il concorrente fosse sprovvista di valori bollati, i comandi gerarchici provvederanno a mettere in regola col bollo — mediante apposizione di marche — la domanda stessa, nonchè i documenti prodotti dai concorrenti, a norma del successivo art. 3, previa richiesta dell'importo agli interessati e annulleranno, con la data, le marche stesse. Ove non sia possibile neppure tale regolarizzazione, i Comandi di cui sopra uniranno alla domanda l'importo del bollo, pel quale verrà poi provveduto dal Ministero.
Nella domanda ciascun concorrente, oltre al preciso recapito, dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i Corpi e se abbia funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.
Nella domanda stessa dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.
Le domande, coi documenti relativi, dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.
I concorrenti residenti nelle Colonie o all'estero potranno produrre detti documenti non oltre cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione giudicatrice, esame che avrà luogo non prima del 90° giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.
Inoltre, e nel termine prescritto:
a) gli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, dovranno produrre un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo
Per i concorrenti residenti all'estero, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.
I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la

iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Tutti gli altri ufficiali dovranno produrre una domanda intesa ad ottenere l'iscrizione al P.N.F., cui verrà dato corso in caso di nomina. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione dell'autorità gerarchica attestante che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel P.N.F. Se sono già iscritti ai Fasci di combattimento, dovranno produrre il relativo certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle autorità e nei modi sopra indicati.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate da cui egli dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato ed insindacabile, la ammissione al concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, che sarà formata da tre membri compreso il presidente, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36 sessantesimi.

Art. 7.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dallo art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposiziohni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843 negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439 e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 891, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tal fine gli interessati dovranno produrre nel termine prescritto per la presentazione delle domande i relativi documenti probatori.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per la guerra e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile, sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Quelli di cui alla lettera a) del precedente art. 1, qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo quadro

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

(3959)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1797;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1938, registro 11, foglio 221, col quale è stato indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese ed anno;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 11 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena « gruppo *A* »:

1) Anceschi dott. Viliam . . . . con punti 17,37
2) Porzio dott. Antonio . . . . » 16,75
3) Ventriglia dott. Francesco Paolo . . . » 16,37

4) Buscemi dott. Francesco . . . . con punti 15,87
5) Bochicchio dott. Mario . . . . » 15,43
6) Marazzita dott. Fortunato . . . » 15,25
7) Argenio dott. Alfonso, istitutore ammogliato . . . . » 15
8) D'Amelio dott. Corrado, istitutore, celibe . . . . » 15
9) Lombardi dott. Nicola . . . . » 15
10) Del Giudice dott. Oscar . . . . » 14,25
11) Occhipinti dott. Francesco, antemarcia » 14

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:
1) Cusatelli dott. Silvano . . . . con punti 14
2) Giannella dott. Giovanni . . . . » 13,75
3) Oliva dott. Giuseppe . . . . . » 13,50
4) Alotta dott. Giuseppe, ufficiale di complemento. . . . . » 13
5) Piciocchi dott. Stefano, nato nel 1908 . » 13
6) Papa dott. Severino, nato nel 1916 . . » 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

Il Ministro: Grandi

(3939)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 20 posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1798;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1938, registro 11, foglio 22, col quale è stato indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese ed anno;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 20 posti di alunno di ragioneria « gruppo *B* » nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1) Cappuccio Michele . . . . con punti 18,33
2) Gaetano Giuseppe . . . . » 17,16
3) Gaeta Alfredo . . . . » 16,83
4) Cerasari Gino . . . . » 16,66
5) Brignone Giacomo, impiegato . . . . » 16,50
6) Scarola Manlio, nato nel 1905 . . . . » 16,50
7) Venturini Fausto, nato nel 1915 . . . . » 16,50
8) Falsetti Riccardo . . . . » 15,83
9) Bova Filippo . . . . » 15,50
10) Calarco Stefano . . . . » 15
11) Di Somma Enrico, nato nel 1910 . . . . » 14,66
12) Di Luise Crispino, nato il 26 settembre 1917 . » 14,66
13) Nocentini Ugo, nato l'8 ottobre 1917 . . . » 14,66
14) Verrecchia Vittorio, ante Marcia . . . » 14,33
15) Carpiniello Domenico . . . . . . » 14,33
16) Andreanelli Gualberto, coniugato . . . » 14,16
17) Repetti Mario . . . . » 14,16
18) Rassu Francesco, ufficiale di complemento . » 14
19) Trapani Salvatore . . . . » 14
20) Campoli Nelson . . . . » 13,75

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:
1) Squeglia Michele, ufficiale di complemento . con punti 13,50
2) Loce Giov. Battista . . . . » 13,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

Il Ministro: Grandi

(3940)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Errata-corrige

Nella graduatoria generale del concorso per esami a 29 posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale, pubblicata a pag. 4064 della *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1939-XVII leggasi:
11. *Sibilia* Tonino anziché *Sibilla* Tonino;
20. *Murru* Efisio anziché *Murro* Efisio.

(3933)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Veduto il precedente decreto n. 2301 del 31 dicembre 1937-XVI, col quale si pubblicava l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937-XVI per i comuni di Concacasale, Duronia, Molise, Pettoranello, Rionero Sannitico, S. Biase, S. Martino in Pensilis, S. Elia a Pianisi per la frazione di Macchia Valfortore, a norma dell'art. 68 del testo unico leggi sanitarie;
Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 successivo;
Veduto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 58 e 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti;
Approva la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee, formata dalla predetta Commissione giudicatrice costituita presso la Regia prefettura di Aquila:

1) Iotti Matilde. . . . . con voti 52,482 su 50
2) Costa Clementina . . . . . » 51,637 »
3) Sabattini Carmen. . . . . . » 51,147 »
4) Binelli Delfina . . . . . . » 50,768 »
5) Raiola Adelina . . . . . . » 50,101 »
6) Sanarica Gemma. . . . . . » 49,325 »
7) Crovini Adele . . . . . . » 48,663 »
8) Trevisani Desdemona. . . . . » 46,917 »
9) Gulinelli Maria . . . . . . » 46,809 »

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti amministrativi della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 3 maggio 1939-XVII

Il prefetto: Cocuzza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Veduto il precedente decreto n. 8644 del 3 maggio 1939-XVII, col quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta dei comuni di Concacasale, Duronia, Molise, Pettoranello, Rionero Sannitico, San Biase, S. Martino in Pensilis, S. Elia a Pianisi (frazione Macchia Valfortore), vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che occorre procedere alla designazione delle concorrenti riuscite idonee per le sedi messe a concorso secondo le indicazioni;
Veduti gli articoli 23, 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) l'ostetrica Iotti Matilde fu Vincenzo, residente a Guardialfiera è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di San Martino in Pensilis;

2) l'ostetrica Costa Clementina fu Ernesto, residente a Montorio nei Frentani è designata per la nomina ad ostetrica condotta nel comune di Duronia;

3) l'ostetrica Sabatini Carmen di Massimiliano, residente a Mirabello Sannitico è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Concacasale;

4) l'ostetrica Binelli Delfina di Agostino, residente a S. Elia a Pianisi è designata per la nomina ad ostetrica condotta della frazione di Macchia Valfortore del comune di S. Elia a Pianisi;

5) l'ostetrica Raiola Adele fu Luigi, residente a S. Biase è designata per la nomina ad ostetrica condotta di S. Biase;

6) l'ostetrica Sanarica Gemma fu Giovanni, residente in S. Polo Matese è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Rionero Sannitico;

7) l'ostetrica Crovini Adele, residente a Pettoranello è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Pettoranello;

8) l'ostetrica Trevisani Desdemona fu Leopoldo, residente a Gallo è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Molise.

I podestà dei Comuni faranno alle interessate le comunicazioni dovute con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e provvederanno alle relative nomine entro una settimana dalla ricevuta del presente decreto.

Le ostetriche nominate dovranno assumere servizio, pena la decadenza, entro il giorno 20 giugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Campobasso, addì 30 maggio 1939-XVII

Il prefetto: COCUZZA

(3857)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto i propri decreti 21 luglio 1938-XVI, n. 20097, con i quali rispettivamente si approvava la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso ai 12 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1936, e si designavano le vincitrici dei posti messi a concorso;

Ritenuto che nel cennato decreto veniva designata vincitrice per la condotta di Mezzolara in comune di Budrio l'ostetrica Colonnelli Emma;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1938-XVI, n. 22796, con cui in seguito alla rinuncia dell'ostetrica Colonnelli Emma veniva designata vincitrice per la cennata condotta l'ostetrica Ariatti Laura;

Vista la nota 29 novembre 1938-XVII, n. 4121, con cui il commissario prefettizio del comune di Budrio ha comunicato la rinunzia dell'ostetrica Ariatti Laura alla nomina nel posto cennato;

Viste le domande delle singole candidate in relazione all'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso da ciascuna di esse indicato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 55 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinunzia alla nomina nella condotta ostetrica di Mezzolara in comune di Budrio dell'ostetrica Ariatti Laura, l'ostetrica Dorina De Titta è designata vincitrice per la condotta anzidetta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato, per giorni otto consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Budrio.

Bologna, addì 18 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: MILITELLO

(3850)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alle graduatorie dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939-XVII col quale venivano designati per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Di Blasi Maria designata per la condotta ostetrica del comune di Mirabello ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 31 luglio 1939 del podestà di Mirabello;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Di Blasi Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mirabello e designata per la nomina la signora Locatelli Giacomina domiciliata in Zeme.

Il podestà di Mirabello, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Mirabello è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

(3860)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939 col quale venivano designati per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Timo Maddalena designata per la condotta ostetrica del comune di Cozzo, come da comunicazione in data 27 luglio 1939 del podestà di Cozzo è stata dichiarata rinunciataria d'ufficio;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Timo Maddalena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Cozzo e designata per la nomina la signora Rancati Antonietta domiciliata in Torre Vecchia Pia.

Il podestà di Cozzo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Cozzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3874)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio n. 22829 in data 29 dicembre 1937-XVI;
Veduta la graduatoria delle candidate, dichiarate idonee;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate, dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI:

1) Avanzo Malin Lilla	punti	34,89/50
2) Mastellaro Eufrasia	»	33,88/50
3) Righini Despina in Rovesti	»	33 —/50
4) Zanellato Edvige in Barchi	»	32,42/50
5) Nicoli Rosa	»	32,08/50
6) Cavallaro Maria in Michiel	»	32 —/50
7) Saggioro Angelina	»	31,82/50
8) Ghiraldo Aurelia in Galtarossa	»	31,28/50
9) Lavezzo Argia	»	31,17/50
10) Trivellato Silvia	»	30,70/50
11) Boggian Anna	»	30,64/50
12) Soldà Aurora	»	30,61/50
13) Roveri Cesarina in Turolla	»	30,17/50
14) Mazzetti Alfride Carmen	»	29,57/50
15) Gandolfi Zuma	»	28,89/50
16) Bizzotto Giuseppina	»	28,17/50
17) Zamana Maria in Maratese	»	26,91/50
18) Bonfante Ada	»	25,96/50
19) Ramon Maria in Nicolasi	»	25,94/50
20) Minuzzo Domenica in Pesavento	»	25,35/50
21) Trombetta Mimosa in Gotti (coniugata con un figlio)	»	25 —/50
22) Ventura Olga (nubile)	»	25 —/50
23) Vanzelli Andreina	»	24,25/50
24) Butturi Maria	»	24,11/50
25) Previato Elda	»	21,63/50
26) Bertaglia Settima in Barion	»	21,25/50
27) Rossi Elsa	»	20,94/50
28) Malagutti Dina in Negrin	»	20 —/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 23 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: MAROLLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria delle candidate, dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio n. 22829, del 29 dicembre 1937-XVI;
Veduto il proprio decreto n. 25123-3-S. in data 23 agosto c.a. con cui è stata approvata la graduatoria sopraindicata;
Considerato che, per effetto della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2311, è stato soppresso il comune di Porto Viro e sono stati ricostituiti i comuni di Contarina e di Donada e, pertanto, nell'assegnazione di posti alla condotta ostetrica di Porto Viro, 3° reparto, deve sostituirsi la condotta di Contarina, 2° reparto;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n 281;
Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificate nelle domande, a suo tempo prodotte dalle candidate;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, con l'attribuzione del posto, a fianco di ciascuna specificato:

1) Avanzo Malin Lilla, Lendinara;
2) Mastellaro Eufrasia, Rovigo, 1ª condotta rurale (Borsea-Grignano);
3) Righini Despina in Rovesti, Loreo (capoluogo);
4) Zanellato Edvige in Barchi, Rovigo, 5ª condotta rurale (Concadirame);
5) Nicoli Rosa, Rovigo, 2ª condotta rurale (S. Apollinare);
6) Cavallaro Maria in Michieli, Badia Polesine, 4° reparto (Salvaterra e Crocetta);
7) Saggioro Angelina, Porto Tolle, 3° reparto (Scardovari);
8) Ghiraldo Aurelia in Galtarossa, Contarina, 2° reparto.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto a senso dell'art. 56 del regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 23 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: MAROLLA

(3872)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1938-XVI, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937;
Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 13 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo giorno 18 ottobre;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso suindicato:

Amicarelli Ida, con voti 54,985/50

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune sede del posto vacante.

Aquila, addì 20 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti a posti vacanti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;
Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1938-XVI;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La candidata Amicarelli Ida è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Sulmona (condotta meridionale).

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sulmona.

Aquila, addì 20 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

(3861)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.